

**COMUNE DI CASTELLANZA**  
*(Provincia di Varese)*

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA  
LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI,  
ARTIGIANALI E DI SERVIZI**

Delibera della Giunta Comunale n. 169 in data 11.12.2019

## **SOMMARIO**

**Art. 1 - ISTITUZIONE**

**Art. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE**

**Art. 3 - ESCLUSIONI**

**Art. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

**Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Art. 7 - NORMA DI RINVIO**

**Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

## **Art. 1 - ISTITUZIONE**

Il Comune di Castellanza istituisce, nel proprio bilancio, un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 20% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale.

La riapertura deve avvenire negli stessi locali occupati in precedenza con l'esercizio della medesima attività. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

## **Art. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE**

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

- dell'artigianato;
- del turismo;
- della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
- della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
- del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

## **Art. 3 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro, definiti ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92;
- le sale per scommesse;
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- gli esercizi di vendita di prodotti derivati dalla canapa.

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

## **Art. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo è pari al:

- 100% dell'Imposta municipale propria,
- 100% del tributo per i servizi indivisibili
- 80% della tassa sui rifiuti

regolarmente versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento, il contributo è pari al:

- 50% dell'Imposta municipale propria,
- 50% del tributo per i servizi indivisibili

80% della tassa sui rifiuti

regolarmente versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è proposto dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, e fissato con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, calcolato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

#### **Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono consegnare, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune completa dell'autocertificazione attinente il possesso dei requisiti di legge impegnandosi, per i successivi tre anni, ad autocertificare, entro gli stessi termini, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti.

Possono presentare domanda i soggetti esercenti in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori indicati nel precedente articolo 2 che procedono alla riapertura o all'ampliamento nei termini di cui all'articolo 1.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite PEC. La richiesta si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o, alla data della ricevuta di ritorno per l'invio tramite PEC.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro scritto da parte dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

#### **Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'agevolazione sono trattati secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

#### **Art. 7 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge contenute nell'art. 30-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i..

#### **Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.